

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 7 giugno 2018, n. 310
CIG in deroga 2018/F305. Mancata ammissione al trattamento di Cig in deroga. Blumarine Services S.r.l.

Il Dirigente di Sezione

sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile PO, dott.ssa Paola Riglietti e verificata dal Dirigente del Servizio Politiche attive per il lavoro, dott.ssa Angela Di Domenico:

- Vista la Legge 23 luglio 1991, n. 223 recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro e successive modificazioni;
- Visto l'art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall'art. 7-ter, comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33;
- Visto l'art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" che prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;
- Visto l'art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;
- Visto il decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, decreto legge n. 54/2013, convertito in legge n. 85/2013 con il quale sono stati adottati criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa;
- Viste le circolari Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 del 11.09.2014, n. 40/5424 del 24.11.2014, n. 30 del 11.12.2014, n. 40/7518 del 25.03.2015;
- Vista la circolare n. 107 del 27.05.2015 dell'INPS;
- Vista la legge n. 208 del 28.12.2015, art.1, comma 304, con la quale, in attuazione dell'art. 6, comma 3 del decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.2014, è stata riconosciuta la possibilità di disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del citato decreto, in misura non superiore al 5% delle risorse attribuite alla Regione Puglia;
- Visto il verbale di Accordo del 20.01.2016 tra Regione Puglia e Parti Sociali e integrazioni successive (SP3/ PROT 21.04.2016 – 0000087 e verbale di accordo del 06.07.2016) con cui, con particolare riferimento alla flessibilità del 5%, è stata riconosciuta la possibilità di accedere alla Cassa Integrazione in deroga a soggetti precedentemente esclusi dal citato D.M, utilizzando tale riserva anche per "*specifiche situazioni di particolare rilievo per la definizione di pratiche che presentano peculiari criticità*";
- Vista la nota di riscontro della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e I.O. del 31.03.2016 (prot. n. 40/0007205), a seguito della richiesta di chiarimento del Servizio Politiche attive e tutela della sicurezza delle qualità delle condizioni di lavoro (prot. n.3115 del 15.03.2016), con la quale è stata riconosciuta la possibilità di disporre dei trattamenti di integrazione salariale in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del decreto n. 83473 anche in presenza di cessazione della attività o parte di essa;
- Visto il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, articolo 2, lett. f), n.1), che dispone, all'articolo 44 del D.Lgs. 148/2015 comma 6-bis: "*con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento(..)*", ampliando pertanto la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di derogare agli articoli 2 e 3 del D.I. N. 83473/2014;
- Visto il verbale di Accordo del 20.01.2016 tra Regione Puglia e Parti Sociali;
- Vista l'integrazione all'Accordo del 20 gennaio 2016 tra Regione Puglia e Parti Sociali, sottoscritta in data 03 novembre 2016 con la quale è stata riconosciuta, nell'ambito della flessibilità della citata "riserva" incrementata al 50% della dotazione finanziaria, la possibilità assicurata dall'art. 6, comma 3 del decreto

interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014, di accedere alla Cassa Integrazione in deroga a soggetti precedentemente esclusi dal citato D.M;

- Viste le modalità attuative di cui alla nota del Dirigente del Servizio Politiche attive e tutela della sicurezza delle qualità delle condizioni di lavoro prot. n. 351/2016;
- Vista la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 4 novembre 2016, che ha introdotto la possibilità di riconoscere il trattamento di integrazione salariale in deroga anche per l'anno 2017;
- Visto il messaggio INPS n. 217 del 13.12.2016;
- Vista la nota di riscontro del 19.12.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale è stata riconosciuta la possibilità di concedere la cig in deroga *“anche in favore di società partecipate, in tutto o in parte, da enti pubblici.”*
- Visto il verbale di accordo del 20 dicembre 2016 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
- Visto l'art. 1, comma 145 della Legge 29 dicembre 2017, n.205;
- Vista la D.D. n. 47 del 06 febbraio 2018 con la quale sono state adottate le *“Istruzioni Operative”* finalizzate a fornire le indicazioni necessarie ai fini della presentazione della domanda di proroga di cassa integrazione guadagni in deroga per l'anno 2018 ai sensi dell'art.1, comma 145 della legge 29 dicembre 2017, n.205;
- Considerato che il citato comma 145 ha previsto che *“Al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni, nel limite massimo del 50 per cento delle risorse loro assegnate ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le regioni, a seguito di specifici accordi sottoscritti dalle parti presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle stesse regioni, possono autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, le proroghe in continuità delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga concesse entro la data del 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nell'anno 2017”;*
- Visto l'art. 2, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44 che ha sostituito le parole contenute nell'art. 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, *“concesse entro la data del 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nell'anno 2017”* con le seguenti: *“aventi efficacia temporale entro il 31 dicembre 2016 e durata fino al 31 dicembre 2017”;*
- Vista la domanda di cig in deroga di cui all'Allegato A, parte integrante della presente determinazione, trasmessa a mezzo pec in data 02.03.2018 (prot.n. 2391 del 02.03.2018) dalla società BLUMARINE SERVICES S.R.L. in prosecuzione del periodo precedente autorizzato con DD n. 581 del 16.05.2017;
- Vista la pec trasmessa dal consulente del lavoro in data 07.03.2018 (prot. n. 2655 del 08.03.2018) con la quale è stato chiesto agli uffici di non procedere all'istruttoria della suddetta domanda di Cig in deroga a causa della intervenuta sentenza di fallimento da parte del Tribunale di Torino, successivamente trasmessa a mezzo pec (prot. n. 3313 del 26.03.2018);
- Preso atto della comunicazione del consulente del lavoro della società sopra richiamata, non sussistono i presupposti per procedere all'autorizzazione dell'istanza presentata per il periodo dal 29.12.2017 al 28.12.2018, per n. 11 lavoratori n. ore 18.980.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.Lgs. n.118/2011

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

1. Di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intendi integralmente riportato;
2. L'impresa Blumarine Services srl non è ammessa a fruire del trattamento di CIG in deroga per la motivazione indicata nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
3. L'Inps, cui il presente provvedimento viene trasmesso per gli adempimenti relativi, **non è autorizzato** ad erogare il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga in favore dell'impresa come sopra individuata;
4. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
5. Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente del Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, inviando, a mezzo pec (cig.regioneuglia@pec.rupar.puglia.it), esclusivamente la prima pagina della domanda presentata su Sintesi, indicando il codice identificativo della pratica (colonna "RIF" dell'allegato A), **entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina che costituisce notifica agli interessati.**
6. il presente provvedimento:
 - a) è immediatamente esecutivo;
 - b) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
 - c) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - d) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - f) sarà trasmesso in copia all'Assessore al Lavoro;

Il presente atto, composto da n° 7 facciate, compreso l'allegato "A", è adottato in originale.

**Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE**

Allegato A

AZIENDE NON AMMESSE AL TRATTAMENTO

N.	RF.	DATA PROT.	Prot. Istanza	Partita Iva o C.F.	TIPOLOGIA	Matricola INPS	Denominazione Azienda	Sede Operativa	C.A.P.	Indirizzo	PR N. Lav.	Totale Ore	Data Inizio CIG	Data Fine CIG	NOTE
1	TA/TF/07	02/03/2018	2391	02653040739	Ind15dip	7805120984	BLU MARINE SERVICES S.R.L.	TARANTO	74122	VIA LUMBERTO I.N. 1 TALSANO	TA 11	18980	29/12/2017	28/12/2018	Rinuncia alla fruizione del beneficio come richiesto a mezzo pec in data 07.03.2018 (prot. n. 2655 del 08.03.2018)